



FONDAZIONE
GIOVANNI XXIII
ONLUS

Allegato B

REGOLAMENTO

**PER L'ACCOGLIENZA E LA VITA COMUNITARIA
DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
PER DISABILI
"Residenza Orchidea"**

**Revisione n. 6
FEBBRAIO 2024**

INDICE

Premessa	pagina	3
Articolo 1 – Residenza sanitaria assistenziale per disabili gravi	pagina	3
Articolo 2 – Soggetti ospitati nel nucleo residenziale	pagina	3
Articolo 3 – Ulteriori adempimenti	pagina	3
Articolo 4 – Importi rette	pagina	4
Articolo 5 – Modalità di versamento della retta	pagina	4
Articolo 6 – Servizi retta	pagina	4
Articolo 7 – Assenze	pagina	4
Articolo 8 – Modifica rette	pagina	5
Articolo 9 – Diritto di recesso	pagina	5
Articolo 10 – Assegnazione alloggio	pagina	5
Articolo 11 – Cura dell'alloggio	pagina	5
Articolo 12 – Risarcimento danni	pagina	5
Articolo 13 – Divieto di cessione dell'alloggio	pagina	5
Articolo 14 – Menù	pagina	6
Articolo 15 – Orario pasti	pagina	6
Articolo 16 – Orari di entrata e uscita	pagina	6
Articolo 17 – Silenzio orario	pagina	6
Articolo 18 – Visite	pagina	6
Articolo 19 – Personale socio – assistenziale e sanitario	pagina	6
Articolo 20 – Assistenza sanitaria	pagina	6
Articolo 21 – Visite specialistiche e ricoveri ospedalieri	pagina	7
Articolo 22 – Terapia della riabilitazione	pagina	7
Articolo 23 – Animazione	pagina	7
Articolo 24 – Servizio lavanderia e guardaroba	pagina	7
Articolo 25 – Servizio telefonico	pagina	7
Articolo 26 – Servizio radio televisivo	pagina	7
Articolo 27 – Servizio di trasporto e accompagnamento	pagina	7
Articolo 28 – Servizio religioso	pagina	7
Articolo 29 – Rapporti con il personale	pagina	8
Articolo 30 – Divieti	pagina	8
Articolo 31 – Altre prescrizioni	pagina	8
Articolo 32 – Valori dell'ospite	pagina	8
Articolo 33 – Dimissioni	pagina	8
Articolo 34 – Allontanamento	pagina	9
Articolo 35 – Decesso dell'ospite	pagina	9
Articolo 36 – Divieto di subingresso	pagina	9
Articolo 37 – Disciplina del volontariato	pagina	9
Articolo 38 – Rappresentanza degli ospiti	pagina	9

REGOLAMENTO

per l'accoglienza e la vita comunitaria della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni XXIII ONLUS, d'ora in poi definita semplicemente Fondazione, nell'approvare il seguente Regolamento si propone il duplice scopo di prefissare l'iter per l'accoglienza nella propria RSA per disabili e di facilitare la vita comunitaria degli ospiti diversamente abili attraverso l'individuazione di norme che mirino a garantirne la maggiore sicurezza psico-fisico e sociale.

Articolo 1

Residenza sanitaria assistenziale per disabili gravi

Sono accolte nella RSA persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e non possono essere assistite a domicilio.

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili eroga prestazioni a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate.

La Residenza sanitaria assistenziale per disabili, disciplinata dal Regolamento regionale n. 5 del 18.1.2019, è autorizzata all'esercizio ed accreditata per 18 posti letto.

Questa RSA è organizzata in un unico nucleo abitativo.

La RSA per disabili è attualmente contrattualizzata con l'ASL di Bari per i 18 posti letto di assistenza mantenimento di tipo A (Disabili gravi).

La tariffa pro die per questa tipologia è attualmente fissata in 108,37 euro che per il 70% è a carico della Regione Puglia e per il 30 a carico dell'utente.

Articolo 2

Soggetti ospitati nel nucleo residenziale

Nella RSA per disabili si accede:

- 1) con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del paziente, previa redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
 - del MMG;
 - del Medico dell'Unità Operativa ospedaliera per acuti o di Riabilitazione e Lungodegenza che dimette il paziente;
- 2) per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità o da altra struttura territoriale di diverso livello assistenziale con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG.

Si può accedere ai nuclei di mantenimento della RSA disabili se sussiste il bisogno assistenziale di trattamenti di lungoassistenza e il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.

La durata del trattamento residenziale di mantenimento per trattamenti di lungoassistenza è fissata in base alle condizioni dell'assistito, così come indicato nel PAI redatto dall'UVM, e può essere soggetto a proroga. Al termine del percorso di trattamento assistenziale di mantenimento, in assenza di proroga per l'ulteriore permanenza nel nucleo e persistendo il bisogno del paziente di assistenza, questi sarà trasferito in altro setting assistenziale appropriato, preferibilmente di tipo domiciliare, dietro nuova valutazione da parte dell'UVM.

Articolo 3

Ulteriori adempimenti prima dell'ingresso

Prima dell'ingresso nell'Ente l'ospite o familiare o altra persona responsabile è tenuto a:

- a) prendere visione del presente Regolamento e a firmare, per accettazione delle regole ivi contenute, senza riserva;
- b) prendere visione della Carta dei Servizi;
- c) fornire agli uffici della RSA oltre ai propri dati anagrafici, nomi ed indirizzi di eventuali parenti e amici cui rivolgersi in caso di necessità;
- d) sottoscrivere il contratto di ospitalità per l'impegno al pagamento della retta.

Articolo 4

Rette

La retta mensile in regime convenzionato con l'ASL, determinata sulla base della tariffa pro die fissata dalla Regione Puglia e relativa quota di compartecipazione è indicata nell'Allegato E della Carta dei Servizi e riguarda le seguenti tipologie:

RSA – posti letto convenzionati - con contributo della Regione Puglia per l'assistenza di rilievo sanitario

FASCE	TIPOLOGIA STANZA
Non autosufficienti	Stanza doppia

Ogni variazione della retta dovrà essere comunicata all'ospite, o a chi si è assunto l'impegno a pagare la stessa entro 15 giorni dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Modalità versamento della retta

Prima dell'ingresso in RSA la Fondazione comunica all'ospite o a chi si è assunto l'impegno al pagamento, l'ammontare della retta.

L'ospite è tenuto a versare la retta mensile anticipata e a rimborsare le spese extra addebitate. "La retta mensile rimane acquisita alla RSA in caso di decesso o dimissione dell'ospite dopo il 15° giorno del mese. In caso contrario dovrà essere corrisposta fino a quando il posto letto non è stato effettivamente liberato e/o disdettato".

Articolo 6

Servizi retta

La retta dà diritto a fruire dei servizi elencati al punto 3.2 della Carta dei Servizi.

I servizi extra retta indicati al punto 3.2.1 della Carta dei Servizi se richiesti, indipendentemente se singolarmente o cumulativamente, comportano il pagamento di un contributo forfettario mensile di € 60,00.

Nella retta non sono comprese le spese per farmaci che la Direzione della fondazione ha il diritto/dovere di acquistare se prescritti dal medico curante e l'ospite, o altra persona responsabile al pagamento della retta, è obbligato a rimborsare la spesa a tal fine anticipata, previa esibizione di documenti giustificativi.

Articolo 7

Assenze

L'ospite che si assenta dalla RSA anche per eventuali ricoveri presso strutture sanitarie ha diritto alla conservazione del posto. In tal caso l'importo della retta sarà calcolato nel modo seguente:

- a) assenze fino a 60 giorni: intero importo della retta;
 b) assenze dopo il 60° giorno: il 75% della retta.

Articolo 8 Modifica retta

La retta può essere variata per la modifica delle condizioni di salute dell'ospite o perché questi venga trasferito in altro reparto dell'Ente, soggetto a retta diversa. La modifica delle condizioni di salute dell'ospite dovrà essere accertata dall'UVM dell'ASL.

Il trasferimento ad altro reparto dell'Ente può avvenire anche per esigenze di vita comunitaria.

Articolo 9 Diritto recesso

Il contratto di ospitalità è rescindibile sia da parte della Fondazione che da parte dell'ospite.

L'Amministrazione dell'Ente può rescindere il contratto nel caso di inosservanza, regolarmente contestata all'ospite, delle norme del presente Regolamento.

La modifica della retta da diritto di recesso all'ospite che non intenda accettarla.

Tale recesso dovrà essere comunicato alla Fondazione entro cinque giorni dalla data in cui l'Ospite o altra persona responsabile al pagamento della retta viene a conoscenza della variazione.

L'ospite o altra persona responsabile è tenuto al pagamento della retta, secondo l'importo determinato prima della modifica, fino al giorno in cui comunica il recesso.

Da tale giorno deve, inoltre, lasciare libero il posto da lui occupato.

Articolo 10 Assegnazione Alloggio

Ciascun ospite, alla data dell'ingresso, viene alloggiato nell'ambiente della RSA concordato con la direzione, in base alla disponibilità dei posti letto.

La direzione dell'ente previa preventiva comunicazione all'ospite o familiare di riferimento può modificare l'alloggio assegnato in base a valutazioni insindacabili sulle esigenze organizzative e di vita comunitaria.

Articolo 11 Cura dell'alloggio

L'ospite, dal momento in cui viene sistemato nel proprio alloggio si impegna a:

- osservare le regole di ordine e di igiene dell'ambiente,
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste dell'Ente al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'alloggio; è vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione.
- consentire al personale di servizio o incaricato di entrare nell'alloggio per effettuare le pulizie, controlli o riparazioni.

Articolo 12 Risarcimento danni

L'Ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per incuria o trascuratezza.

Articolo 13 Divieto di cessione dell'alloggio

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, persone estranee, qualunque sia il grado di parentela.

Articolo 14

Menù

Il menù giornaliero viene predisposto con la consulenza del medico e/o dietologo viene reso noto a tutti gli ospiti. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica.

Articolo 15

Orario pasti

I pasti sono serviti nella sala pranzo nei seguenti orari:
Colazione ore 8,30 - Pranzo ore 12,00 - Cena ore 18,00 salvo variazioni stabilite dalla Direzione.

In casi particolari la direzione può autorizzare il servizio in camera.

Articolo 16

Orari di entrata e uscita

L'ospite gode della massima libertà, salvo le limitazioni imposte dal suo stato psichico e fisico. Tali limitazioni sono di competenza del medico.

L'ospite può entrare, uscire dall'Ente sotto la propria responsabilità dalle ore 7,00 alle ore 21,00 nel periodo invernale e nella stagione estiva dalle ore 7,00 alle ore 22,00 evitando di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.

Articolo 17

Silenzio orario

L'ospite è invitato ad osservare il silenzio, compreso l'ascolto di radio, televisioni o altri apparecchi hi fi nei seguenti orari:

- nei locali comuni dalle ore 22,00 alle ore 7,00
- in stanza e nelle zone notte dalle ore 13,30 fino alle 15,30 e dalle ore 21,30 alle ore 7,00.

Articolo 18

Visite

L'ospite può ricevere visite dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 tranne casi particolari autorizzati dalla direzione.

Articolo 19

Personale socio sanitario e assistenziale

L'Ente assicura agli ospiti un'assistenza adeguata allo stato di salute avvalendosi delle figure professionali sociosanitarie previste nel proprio organigramma.

Articolo 20

Assistenza sanitaria

Il governo clinico dell'ospite è affidato per legge al medico di base a cui spetta la definizione della terapia e la prescrizione di accertamenti diagnostici.

La Fondazione per l'attività assistenziale:

- si avvale di un direttore sanitario e di un medico specialista consulente;
- mette a disposizione dei medici curanti e degli specialisti i propri ambulatori;
- affida le prestazioni di carattere infermieristico e riabilitativo a personale abilitato a termini di legge.

Le terapie prescritte da medici non possono essere gestite dall'ospite ma sono di

competenza del personale infermieristico.

Articolo 21

Visite specialistiche e ricoveri ospedalieri

La Fondazione non assume alcun onere per visite specialistiche e ricoveri ospedalieri che rimangono a carico dell'utente. I ricoveri programmati vengono organizzati dal servizio sociale in collaborazione con il familiare o referente dell'ospite.

In caso di emergenza sanitaria il personale dell'Ente chiama il 118.

Di tanto viene informato telefonicamente il familiare o il referente qualora lo stesso voglia raggiungere l'anziano in pronto soccorso in quanto nessun operatore può accompagnare l'ospite e assentarsi dal servizio. Durante il ricovero ospedaliero l'Ente non è tenuto a prestare la propria assistenza nella struttura sanitaria.

Articolo 22

Terapia di riabilitazione

La Fondazione assicura il servizio di terapia della riabilitazione. Il terapeuta provvede ad effettuare la terapia prescritta secondo le indicazioni del medico geriatra dell'Ente anche con l'ausilio della palestra attrezzata.

Articolo 23

Animazione

La Fondazione provvede direttamente o previa apposite convenzioni ad organizzare idonee attività di animazione che si inseriscono il più possibile naturalmente nella quotidianità e nel rispetto dei ritmi di vita della persona anziana.

Articolo 24

Servizio lavanderia e guardaroba

La Fondazione direttamente o attraverso ditta specializzata assicura il servizio lavanderia stiratura e rammendo della biancheria il cui costo è compreso nella retta mensile. E' vietato fare il bucato in camera da letto.

Articolo 25

Servizio telefonico

Sono assicurate le telefonate in entrata e in uscita con apparecchio cordless di nucleo.

Articolo 26

Servizio radio televisivo

E' consentito all'ospite di fare uso nella propria stanza di impianti audiovisivi. Nell'uso di detti impianti gli ospiti devono osservare le regole della cortesia, evitando di arrecare disturbo agli altri conviventi. In orario di silenzio e comunque non oltre le ore 22,00 è consentito l'uso con la radio cuffia.

Gli apparecchi audiovisivi che si trovano nelle sale ritrovo sono a disposizione degli ospiti, che potranno usufruirne dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Articolo 27

Servizio di trasporto e accompagnamento

Per gli ospiti della RSA è previsto il servizio di trasporto e accompagnamento con personale incaricato compatibilmente con i mezzi e risorse umane disponibili. Qualora per motivi tecnici e/o organizzativi sia impossibile effettuare il servizio sarà cura dell'Assistente sociale o della CapoSala provvedere ad avvertire gli ospiti o i loro familiari.

Articolo 28 **Servizio religioso**

Il servizio religioso è garantito quotidianamente con la celebrazione della Santa Messa al mattino e la recita del Rosario al pomeriggio.

Articolo 29 **Rapporti con il personale**

L'ospite e i famigliari dell'ospite:

- non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore;
- devono mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione;
- eventuali inadempienze da parte del personale vengono segnalati alla Direzione;
- devono astenersi dall'erogare qualsiasi compenso.

Articolo 30 **Divieti**

L'ospite deve adeguarsi alle decisioni dell'Amministrazione e della Rappresentanza degli ospiti prese nell'interesse generale della Comunità.

All'ospite è fatto divieto di:

- lavare e stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali non regolarmente protetti;
- utilizzare fornelli e stufe nelle stanze;
- usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua fuori dalla finestra;
- vuotare nel water, bidet, lavabo, qualsiasi materia che otturi o corroda le condutture; tale materiale va riversato negli appositi contenitori di rifiuti.
- fumare nelle stanze e negli ambienti chiusi della Casa;
- giocare d'azzardo;
- tenere animali od oggetti che possano creare inconvenienti per la pulizia e l'igiene;
- somministrare cibo a colombi o altri animali.

I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati.

Articolo 31 **Altre prescrizioni**

L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo agli altri ospiti.

E' fatto divieto ai Sigg. ospiti di tenere nelle stanze cibo deteriorabile.

Il personale preposto ha facoltà di controllare gli armadi e i comodini degli ospiti ed eliminare eventuali generi deteriorabili.

Articolo 32 **Valori dell'ospite**

L'Ente, al fine di tutelare i beni di un ospite, quando non è in grado di disporvi responsabilmente, provvede alla loro custodia e non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria autorizzazione scritta.

L'Ente declina ogni responsabilità per oggetti e valori conservati nelle stanze degli

ospiti e per danni che possono derivare senza sua colpa agli oggetti e alle loro cose.

Articolo 33

Dimissioni

L'ospite o un suo familiare può disdire l'alloggio con preavviso di almeno 10 giorni mediante dichiarazione scritta.

Articolo 34

Allontanamento

L'Ente, sentito il parere non vincolante della rappresentanza degli ospiti, può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza, oltre che nel caso previsto dall'art. 1, qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria,
- commetta gravi infrazioni al presente Regolamento;
- sia moroso nel pagamento della retta per oltre due mesi;
- sia in condizioni di salute o mentali tali da non poter essere in alcun modo assistito dall'Ente.

Dopo due richiami verbali e due scritti si provvede all'allontanamento.

L'esecuzione non richiederà alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nel provvedimento di allontanamento si indicheranno i termini entro cui dovrà essere eseguito dandone comunicazione all'autorità comunale qualora manchino i famigliari.

Articolo 35

Decesso dell'ospite

In caso di decesso dell'ospite dovrà essere redatto a cura della Direzione un verbale, alla presenza di due testimoni, nel quale saranno elencati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto.

I beni rinvenuti saranno custoditi dalla Direzione e consegnati, con l'osservanza delle norme di legge, agli eredi tenuti a saldare eventuali conti in sospeso.

Articolo 36

Divieto di subingresso

Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, del ricovero di un ospite.

Articolo 37

Disciplina del volontariato

La collaborazione delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari può essere ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La disponibilità a svolgere un'attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Ente cui compete l'autorizzazione.

La prestazione volontaria non obbliga l'Ente ad alcun impegno economico salvo eventuali rimborsi di spese autorizzate e documentate.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della RSA. La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di coordinamento e collaborazione per rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

Articolo 38
Rappresentanza degli ospiti

L'Ente assicura la partecipazione degli ospiti all'organizzazione e gestione della RSA.
A tal fine è costituita la Rappresentanza degli ospiti.

Con apposito Regolamento viene disciplinato il funzionamento ed i compiti della Rappresentanza.

Bitonto, _____

I_/L_ sottoscritt_____

Dichiara

Di aver ritirato il presente regolamento per l'accoglienza e la vita comunitaria e di accettare tutte le condizioni ivi previste.

Firma
